



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 08/03/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**COSCONATI MARCELLO**, Presidente

**DEL GIUDICE BRUNO**, Relatore

**MUSUMECI EUGENIO**, Giudice

in data 08/03/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 160/2024 depositato il 12/01/2024

**proposto da**

Ricorrente\_1 Liquidazione - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio 81037 Sessa Aurunca CE

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1366 IMU 2020

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'I.A.C.P. della provincia di Caserta in liquidazione in persona del legale rappresentante dott. Nominativo\_1 rappresentato e difeso dal dottor Difensore\_1 presenta ricorso contro il Comune di Sessa Aurunca per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'IMU anno 2020 per un importo di euro 136.754,00 oltre sanzioni ed interessi. L'avviso di accertamento notificato a mezzo pec recapitata in data 23/11/2023 va considerato nullo per difetto di soggettività passiva in capo all'IACP di Caserta in liquidazione. Parte ricorrente sostiene di non essere il soggetto passivo per l'IMU 2020 essendo tale solo ACER Campania in virtù della delibera della Regione Campania n. 328 del 16/07/2019 che ha disposto a partire da tale data lo scioglimento dell'IACP di Caserta e del passaggio, per l'effetto dell'articolo 7 comma 2 del regolamento regionale n. 4/2016 di tutti i rapporti attivi e passivi in capo all'ACER. Il ricorrente poi chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto va riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili IACP con caratteristiche di alloggi sociali. All'uopo si produce apposita perizia asseverata per confermare che gli alloggi dell'Istituto nel Comune in questione siano alloggi sociali. Eccepisce infine la violazione dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 10 L. 212/2000 chiedendo l'annullamento delle sanzioni.

Si costituisce il Comune che nel confermare il mancato pagamento dell'IMU sostiene di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa la variazione intervenuta. Allega la trascrizione della conservatoria a favore di ACER da cui deriverebbe il cambiamento solo a partire dal 26/07/2023.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In effetti anche se le volture catastali e le variazioni in conservatoria sono state fatte in ritardo tuttavia essendo subentrata l'ACER al posto dell'IACP a partire dal 2020 il presente ricorso va accolto per acclarato difetto di soggettività passiva in capo al ricorrente ai sensi dell'articolo 1 comma 743 della legge 160/2019 che stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione eccetera. Ebbene per l'anno considerato parte ricorrente non era più titolare di tali diritti in quanto posta in liquidazione e trasferiti i diritti a diverso soggetto. Pertanto nel constatare l'errore nell'individuazione del soggetto da sottoporre al tributo la Corte accoglie il ricorso dichiarando il difetto in capo al ricorrente di soggettività passiva. Gli altri motivi esposti dalle parti vengono assorbiti. Spese del grado compensate.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, compensa le spese del grado.